

Piano del consumatore n. 7/2021



TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA

Sezione Terza Civile

Il Giudice,
nel procedimento di piano del consumatore ex artt. 7 ss. l. 27 gennaio 2012, n. 3;
letta la proposta di
letti gli atti e i documenti;
ha pronunciato il seguente

DECRETO DI OMOLOGA

Rilevato che:

- La Sig.ra ha proposto un piano del consumatore strumentale a rimediare alla condizione di sovraindebitamento in cui versa;
- sussiste la competenza di questo Tribunale a pronunciarsi sulla proposta, visto che parte ricorrente ha la residenza in
- dai documenti in atti, ed in particolare dalla relazione redatta dall'organismo di composizione della crisi nella persona dell'avv. emergono gli elementi per ritenere integrati i presupposti di cui all'art. 7, co. 2, l. n. 3/2012: parte ricorrente non è soggetta né è assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla l. n. 3/2012; ha la qualità di consumatore; non risulta abbia utilizzato negli ultimi cinque anni alcuno degli strumenti previsti dalla l. n. 3/2012, né subito per cause a lei imputabile uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-bis l. n. 3/2012;
- in merito alla qualità di consumatore, parte ricorrente è persona fisica lavoratrice subordinata ed i debiti pendenti non presentano una qualche inerenza ad attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale. In positivo, come attestato dal gestore della crisi, i debiti sono stati contratti per ragioni personali qui di seguito meglio specificate;
- in particolare, la ricorrente rappresenta di essere incorsa nella situazione di sovraindebitamento a causa di un disturbo compensativo (shopping compulsivo) che l'ha spinto negli anni all'acquisto disordinato e compulsivo di beni ed abbigliamento di lusso;
- per far fronte efficacemente a tale problematica la si è rivolta a una professionista specializzata nella gestione del disturbo compensativo di cui soffre, nella persona della dott.ssa presso Milano; a seguito di richiesta di integrazione, la ricorrente ha fornito prova di essere ancora oggi seguita dallo specialista a riscontro della seria volontà di curare/superare il suddetto disturbo;
- attualmente la ricorrente vive con il marito, il quale percepisce uno stipendio mensile di circa € 1.000,00/1.150,00; In stesso conuge è gravato di finanziamenti (con con rate mensili rispettivamente di € 593,30 e €



- la proposta prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili (compenso dell'organismo di composizione della crisi) e del creditore privilegiato e il soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura del 20 %;
- relativamente alle spese di sostentamento del nucleo familiare, indicate dalla ricorrente nella somma di € 1.867,50 complessiva mensile (comprensiva del canone di locazione di € 550,00), di cui € 1.495,00 resterebbero a carico della _____ la stessa rappresenta che tali spese sarebbero inferiori alle tabelle ISTAT in vigore, che prevedrebbero una media di € 2.389,09 come spese per un nucleo familiare di due persone al Nord Italia;
- a tal proposito, si ritiene costituisca fonte di riscontro della bontà o meno della liquidazione del mantenimento proposta il criterio di cui al menzionato art. 9, co. 3-bis, lett. c), l. n. 3/2012 pari all'ammontare dell'assegno sociale (€ 468,28 per l'anno 2022) moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 per 13 mensilità diviso 12; il criterio è da considerarsi meramente orientativo perché dettato al fine di accertare se il finanziatore del sovraindebitato abbia valutato il merito creditizio;
- considerando quindi che le spese documentate, per un totale di € 1.867,50 stante l'incidenza delle spese di locazione, sarebbero inferiori alle tabelle ISTAT, e di poco superiore a quanto previsto applicando il disposto di cui all'art. 14 *quaterdecies* L. 3/2012 a titolo di sostentamento (nel caso di specie € 1.189,24 cui va aggiunta il canone di locazione), si ritiene che la somma indicata per il sostentamento sia congrua rispetto al criterio legale.
- In conclusione la somma complessiva che la ricorrente si impegna a versare nei 5 anni è pari a € 26.440,00, ossia € 415,00 per 12 mensilità per 5 anni, oltre al TFR liquidato dal datore di lavoro, pari a € 1.540,00.
- Come riconosciuto dall'OCC la proposta formulata dal ricorrente deve ritenersi congrua e migliorativa rispetto alle alternative liquidatorie ed esecutive.
- I creditori non hanno contestato la proposta, la relazione particolareggiata ex art. 9, comma 3 bis, L. 27.01.2012, n. 3, ed in particolare la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria fatta eccezione per _____ e per il _____ contestazioni che sono state accolte dall'OCC il quale ha inserito i relativi crediti nel piano come integrato/modificato.
- Nella sua relazione particolareggiata l'OCC ha attestato la fattibilità della proposta di accordo, in quanto coerente con la situazione patrimoniale-economico-finanziaria della Sig.ra _____ prospettando pertanto esiti realisticamente conseguibili;
- Non risultano crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c.;
- Non occorre disporre la sospensione delle procedure esecutive presenti e future, essendo la legge a ricollegare questo effetto all'omologa del piano (cfr. art. 12-ter L. 3/2012).

Ritenuto alla luce di quanto precede che il piano meriti quindi l'omologazione.

Nulla deve essere disposto in punto di spese processuali.

P.Q.M,

Letti e applicati gli artt. 12-bis L. 17 gennaio 2012, n. 3, 737 ss. c.p.c.,



OMOLOGA

il piano del consumatore proposto da

dispone che la debitrice provveda ai pagamenti nei termini di cui al Piano medesimo e successive integrazioni;

attribuisce all'O.C.C., gli obblighi ed i poteri di cui all'art. 13 L. n. 3/2012, invitandolo a riferire al Giudice dell'avvenuta esecuzione del piano;

dispone la liquidazione del compenso spettante all'O.C.C., previa presentazione di nota, ad avvenuta esecuzione del piano del consumatore;

dispone che al piano e al decreto di omologa sia data pubblicità mediante la pubblicazione del presente provvedimento sul sito di questo Tribunale;

non dispone in punto di regolamentazione delle spese processuali.

Manda la cancelleria per la comunicazione del presente decreto al ricorrente e all'O.C.C., che provvederà a notificare i creditori tramite PEC ai sensi e agli effetti dell'art. 739 co. 2 c.p.c.

Monza, 18 ottobre 2022

Il Giudice

